



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO:
STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO


Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12
D.G.R. 30 novembre 2011, n° 9/2616

CARTA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO
Modificata a seguito di prescrizioni e osservazioni

Tavola: 9

Data: luglio 2014

Scala 1:5.000



LEGENDA			
SIGLA	SCENARIO DI PERICOLOSA SISMICA	EFFETTI	CLASSE DI PERICOLOSA SISMICA
	Scenario con fronte di altitudo prossimo a 10 m (L.16)	Amplificazioni sismologiche	H2
	Zona con presenza di depositi alluvionali e fluvioglaciarali pendenti cronocostali	Amplificazioni sismologiche	H2

LEGENDA			
AMBITO DI APPLICAZIONE	ART.	LIMITAZIONI	PRESCRIZIONI
INTERIO TERRITORIO COMUNALE	Art. 1	Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica del sottosuolo di fondazione (D.M. 11/01/1998, D.M. 14/01/2000)	- Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica del sottosuolo di fondazione (D.M. 11/01/1998, D.M. 14/01/2000) - Per opere classificate dal D.Lgs. n° 119/98 (D.Lgs. n° 119/98) della legge 24/03/2001 in materia di sicurezza sismica gli aspetti derivanti dalla pericolosità sismica locale saranno valutati secondo le norme tecniche di riferimento previste dalla D.M. 11/01/1998 e s.m.s.
	Art. 2	Planificazione e tutela sismica del territorio	- Piani program di urbanizzazione e di infrastruttura che prevedano l'impiego di strutture di nuova concezione, in particolare, strutture speciali, studi, un adeguato numero di opere sismiche. - Applicazione del principio di sicurezza sismica. - Qualsiasi intervento che incida sullo sviluppo del territorio urbano deve prevedere, in fase progettuale, il compenso delle opere necessarie a garantire la funzionalità sismica dell'intero sistema.
	Art. 3	Disciplina delle aree produttive interessate da nuovi interventi urbanistici ed edili	- Verifica qualitativa delle matrici geologiche-ambientali rispetto alla specifica destinazione d'uso dell'area.
	Art. 4	Valutazione sismica del sito acquedotto	- Tutela qualitativa delle acque sotterranee.
	Art. 5	Geotecnici carichi morfologici complessivi di protezione proprio passivo	- Tutela e valorizzazione degli elementi morfologici caratteristici.
	Art. 6	Area destinate all'attività sportiva (A.T.E.) e relativi piazzamenti di completamento previsti dal Piano Provinciale Casa.	
CLASSE DI FATTIBILITA'	SIMBOLO	SOTTOCLASSE	
CLASSE 1 Fattibile senza particolari limitazioni			- Applicazione delle norme di cui agli artt. 1, 2, 3, 4.
CLASSE 2 Fattibile con moderate limitazioni		2A	Art. 7 Limitazioni derivanti dalla rete di intersezione dei terreni di subsidenza. - Nel caso di progettazione di volumi interni è obbligatorio eseguire indagini finalizzate a valutare la profondità della falda e le sue possibili escursioni.
		2B	Art. 8 Terreni di subsidenza carsotecnica geotecnica. - Sono vietati gli interventi che possono alterare i caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici.
CLASSE 3 Fattibile con consistenti limitazioni		3A	Art. 9 Scarpate morfologiche. - Sono vietati nuovi interventi di urbanizzazione e di nuovi edifici, con l'eccezione degli edifici esistenti non ancora intervenuti nella sostanza quanto previsto dall'art. 10 del P.T.C.P.
		3B	Art. 10 Aree con ridotta oggettività della falda e vulnerabilità intrinseca dell'acquifero superficiale di alta ed elevata. - E' vietata la realizzazione di scartamenti e sotterranei. - Valutare il grado di saturazione dei terreni costanti il volume di fondazione di nuove strutture. - Limitare gli interventi e le opere, che costituiscono un pericolo per la fruizione di comunione con le acque sotterranee.
CLASSE 4 Fattibile con gravi limitazioni		4A	Art. 11 Fascia di tutela costata dei pozzi acquedottici. - Area sottile all'opera di capotreno e alla relativa infrastruttura di servizio (D.Lgs. 152/99).
		4B	Art. 12 Reticolo idrografico e opere idrauliche. - Applicazione delle norme di Polizia Idraulica.
		4C	Art. 13 Aree con emergenze idrauliche diffuse. - Sono vietati interventi di trasformazione del suolo che non siano finalizzati ad un miglioramento delle condizioni di drenaggio e di adeguata manutenzione idraulico-urbanistica. - Sono vietati nuovi interventi edificatori; negli edifici esistenti sono ammesse opere nei limiti indicati nelle Norme geotecniche di attuazione. - Sono ammesse opere pubbliche solo se non di carattere burocratico e valutate compatibilmente con la consistenza di fertilità del territorio, preferibilmente alla progettazione di opere nuove, sotto specifico studio di fattibilità che dimostri la compatibilità della opera prevista con la struttura idrografica locale.
		4D	Art. 14 Zone erose e fasce di riparo. - Negli edifici esistenti sono ammessi interventi edilizi nei limiti dell'art. 10 del P.T.C.P. - Divieto di opere di bonifica per finalità agricole. - Divieto di svolgimento di attività che costituiscono una fonte di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.